

Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 64

Modifica dell' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

1. All' articolo 18, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, la locuzione << di alberghi e complessi ricettivi complementari >> è sostituita dalla locuzione << delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >>.

2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 8439 e 8440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione << di alberghi e complessi ricettivi complementari >> viene sostituita dalla locuzione << delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >>.